

**Civile Sent. Sez. U Num. 3706 Anno 2019**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA**

**Relatore: FALASCHI MILENA**

**Data pubblicazione: 07/02/2019**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **SENTENZA**

sul ricorso 25453-2018 proposto da:

RUGGIRELLO ANDREA, BARATTA ANNALISA, PORTA GIULIA, CIULLO  
MARIESA LINA PIA, AGOSTINACCHIO GIUSEPPE, FACCIOLI  
CARLOTTA, MICCOLI SALVATORE, BOTTARI DAVIDE, MANCUSI ALDO

54  
19

Mil

LUIGI, DAINA NICOLA, MAURO RENATO, BALAN MARIANA, FINTINI VIVIANA, ISAIA FERDINANDO ALDO, CHIAROMONTE FEDERICO, SAVATTA ALESSANDRA, DI PASQUA DANIELE, SCIELZO ANTONELLA, CARDILLO GABRIELE MICHELE, SALIBBA MARCO, SCIARA CARMELO, PERNICONE BENEDETTA DOMENICA DANIELA, DI MARCO FEDERICO, PURRAZZO GIOVANNI, SACCONI DAVID, FLORA SAVINO, BROVELLI BLASOTTA SARA, CARUSO PIERO, TARQUINI BIAGIO ROBERTO, ROLLA LUCA, SUDANO CARMELO, FARINI MARCELLO, LI ROSI SALVATORE, GRECO DARIO, CAMONITA SALVATORE, DI BENEDETTO GIANLUIGI, PLUMARI RODOLFO SATHYA, PORZIO FRANCESCA, RANDAZZINI ALESSIA, ROMANO DOMIZIANO, LEONE MARCO, SALMERI IVAN, SETTE MARCO, MILAZZO ALESSANDRO, TOMEUCCI IOLANDA, CALACIURA SALVATORE, CIARAMELLA LAURA MARIA CONCETTA, PENNACCHIA MARIA RITA, CAMPORESE GIULIA, CEDRINI FILIPPO, LONGO SALVATORE, MARINUCCI NORMANNO, DI MATTIA ALESSANDRO, D'AQUILA MARIANO, GIACHINO BUSACCA GIOVANNI, GARDELLA LAURA, BASSAN PAOLO, MANGIAGLI MARCELLO, BELLANTI LIBORIA, BONOMI MARIA PATRIZIA, RACITI LONGO ALBERTO GIUSEPPE, TORRES CARLOS, VENUTI NUNZIO, COSIMATI GIAN MARIA, RAPISARDA FRANCESCO, VITA GAETANO, CALAFIORE DIEGO, DEAGOSTINI RICCARDO, EMMA ANGELA VIRGINIA, LIBERTO DARIO, PRETE FLORINDA, IOVINO CHIARA, BIAGETTI RAFFAELE, RIZZI MARISA, BETTANI MAURO, ZUMBO DANIELA, DI MAURO MILENA FRANCESCA, GRANATA ALESSANDRO, JUGANARIU GABRIELA, CASTRONOVO FRANCESCA, RUSSO ANTONIO CONCETTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentati e difesi dall'avvocato ORAZIO PAPALE;

**- ricorrenti -**

**contro**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE WALTER POMPEO e NICOLA SEMINARA;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 85/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/07/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Orazio Papale, Salvatore Walter Pompeo e Nicola Seminara.

## FATTI DI CAUSA

Nei confronti dei dottori in legge Annalisa Baratta, Raffaele Biagetti, Mariapatrizia Bonomi, Davide Bottari, Sara Brovelli Blasotta, Diego Calfiore, Salvatore Camonita, Giulia Camporese, Giuseppe Emanuele Cardillo, Piero Caruso, Francesca Castronovo, Federico Chiaramonte, Nicola Daina, Alessandro Di Mattia, Chiara Iovino, Marco Leone, Rodolfo Sathya Plumari, Biagio Roberto Tarquini, Marisa Rizzi, Francesca Porzio, Benedetta Domenica Pernicone, Alberto Giuseppe Raciti Longo, Giulia Porta, Luca Rolla, Alessandra Savatta, Vincenzo Santoleri, Carmelo Sciara, Iolanda Tomeucci, Carlos Torres, Carmelo Sudano, Mauro Bettani, Salvatore Calaciura, Laura Maria Concetta Ciaramella, Mariesa Lina Pia Ciullo, Mariano D'Aquila, Riccardo De Agostini, Federico Di Marco, Daniele Di Pasqua, Emma Virginia Angela, Marcello Farini, Laura Gardella, Giovanni Giachini Busacca, Salvatore Li Rosi, Dario Liberto, Renato Mauro, Florinda Prete, Giovanni Purrazzo, Alessia Randazzini, Domiziano Romano, Andrea Ruggirello, Antonio Concetto Russo, David Saccone, Marco Salibba, Ivan Salmeri, Antonella Scielzo, Marco Sette, Nunzio Venuti, Giuseppe Agostinacchio, Mariana Balan, Paolo Bassan, Liboria Bellanti, Filippo Cedrini, Gian Maria Cosimati, Gianluigi Di Benedetto, Milena Francesca Di Mauro, Carlotta Faccioli, Viviana Fintini, Savino Flora, Alessandro Granata, Dario greco, Ferdinando Aldo Isaia, Juganariu Gabriela, Salvatore Longo, Aldo Luigi Mancusi, Marcello Mangiagli, Normanno Marinucci, Salvatore Miccoli, Alessandro Milazzo, Maria Rita Pennacchia, Francesco Rapisarda, Gaetano Vita e Daniela Zumbo, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. - struttura "Bota", il COA di Caltagirone, con delibera in data 27 ottobre 2016, disponeva ai sensi dell'art. 17 legge n. 247 del 2012 l'avvio del procedimento di cancellazione, che - a seguito di

istruttoria - portava all'adozione di successiva deliberazione di cancellazione dall'elenco degli avvocati stabilizzati, gli Avocat sopra indicati, iscritti sulla base di titolo conseguito in Romania rilasciato da associazione professionale diversa dall'U.N.B.R. Unione nazionale dei Barourilor, unica istituzione deputata a rilasciare il titolo di avvocato in Romania.

Gli odierni ricorrenti proponevano ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 85 depositata il 27 luglio 2018, lo rigettava. Quanto alle denunciate violazioni di norme procedurali, il CNF, previa dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza delle istanze di ricusazione, nonché delle questioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di legittimità costituzionale, ha rilevato che: l'art. 17 della legge n. 247 del 2012, applicabile nel caso di specie, non configurava la previa convocazione dell'iscritto quale condizione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione; neanche costituiva causa di nullità della delibera del COA l'asserita carenza di motivazione della stessa, atteso che il CNF, in sede di impugnazione, poteva apportare le integrazioni che riteneva necessarie.

Quanto al merito della delibera impugnata, il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'Unione europea denominato IMI (Internai Market Information Sistem), l'unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale e che, comunque, grava sull'interessato fornire la prova documentale, immune da contestazioni e/o riserve, attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge.

La cassazione della sentenza del CNF è chiesta dai ricorrenti sopra indicati sulla base di diciassette motivi. I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la sospensione della esecuzione della decisione impugnata. Ha resistito con controricorso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.

Fissata la pubblica udienza al 12 febbraio 2019, è stata accolta l'istanza di anticipazione per l'esame della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione pervenuta in data 7 gennaio 2019, con decreto del Primo Presidente del 10 gennaio 2019, che ha disposto per la medesima udienza anche la trattazione nel merito del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. I ricorrenti hanno allegato alla memoria una serie di documenti.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.. L'art. 372 c.p.c. consente esclusivamente allegazioni di documenti attinenti alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato (Cass. 16 giugno 2006 n. 13916). Tali non sono i documenti allegati alla memoria dai ricorrenti (istanza di autotutela del 03.12.2018, verbale del COA di Caltanissetta n. 183/2018, richiesta di cancellazione inoltrata da Francesca Porzio, bonifico Sepa, comunicazione dell'avvio di procedura ex art. 29, ultimo comma legge n. 247/2012, certificato di trasferimento dell'avocat Nicola Mandicò dalla sezione speciale di cui all'art. 15 l.i. all'albo ordinario, nota del 28 luglio 2016 inviata dal

COA di Caltagirone al CNF. Ne consegue che tale produzione è inammissibile.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 17 legge n. 247 del 2012 e dell'art. 43 R.D. n. 1578 del 1933 in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti con riguardo alla circostanza che il COA ha disposto la cancellazione degli avocat senza previa convocazione degli stessi.

Il motivo è privo di pregio alla luce delle considerazioni che verranno di seguito illustrate.

Appare opportuno procedere, preliminarmente, ad un analitico inquadramento della normativa riguardante la disciplina degli avvocati stabilizzati.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata pienamente recepita nel nostro ordinamento, in adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua posizione di membro dell'Unione Europea la direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5, concernente misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione forense all'interno di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, in evidente linea di continuità verso la completa attuazione del Titolo III della Parte III del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il decreto introduce, ai fini della possibilità di esercizio della professione in Italia, due figure di avvocati «comunitari», alla base delle quali è posto l'ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l'abilitazione all'effettivo esercizio della professione in quello Stato. In entrambi i casi, gli avvocati comunitari sono soggetti a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le

norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato (art. 5 commi 1 e 2).

La prima figura di legale straniero esistente nel nostro ordinamento è l'avvocato «stabilito» il quale, purché abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine (e rispettando, naturalmente, le ulteriori previsioni del decreto), titolo che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l'«integrazione»).

La possibilità di esercizio quale avvocato «stabilito» comporta che il legale straniero deve ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all'ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l'ottenimento della stessa è subordinato all'iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall'altro lato, l'avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell'ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi.

In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza. Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale sopra

accennato, l'avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani.

L'iscrizione, come hanno avuto modo di precisare queste Sezioni Unite (Cass. 22 dicembre 2011 n. 28340), costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla direttiva europea e dalla normativa italiana, individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine.

Tuttavia lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello «di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato...in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando no. 7), né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato.

Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l'iscrizione.

Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

E' quest'ultimo il caso dei ricorrenti, i quali, nel motivo di ricorso in esame, sostengono che il Consiglio nazionale forense con la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 17 l. 247/12 e l'art. 43 R.d.L. 1578/1933 ritenendo legittimo il comportamento del COA di Caltagirone laddove ha proceduto alla cancellazione senza aver preventivamente convocato l'avocat.

A sostegno della censura i ricorrenti richiamano un precedente di questa Corte, l'ordinanza del 21 luglio 2016, n. 15042 adottata in sede cautelare e confermata con la sentenza n. 6963 del 17 marzo 2017.

I casi, in effetti, sono simili. In entrambi un COA, rilevata la mancanza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, ha proceduto alla cancellazione, applicando la procedura prevista dall'art. 17 della legge professionale forense, e specificamente dal comma 12, che così recita: "Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente".

Nel caso concreto è pacifico che gli avocat sono stati invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni, e a norma dell'articolo di legge su richiamato avevano facoltà di chiedere di essere ascoltati personalmente.

I ricorrenti non hanno chiesto di essere ascoltati personalmente, ma sostengono che il COA pur in assenza di una loro richiesta in tal senso, avrebbe comunque dovuto citarli dinanzi a sé, in applicazione

dell'art. 45 R.d.L. 1578/1933, che disciplina la procedura per applicazione dei provvedimenti disciplinari, in questi termini: "(nessuna sanzione disciplinare) può essere inflitta (dal Consiglio dell'Ordine) senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito a sue discolpe".

Nel precedente di questa Corte prima richiamato si è ritenuto che la regola dettata per i procedimenti disciplinari valga anche per la procedura di cancellazione dall'albo.

Sul punto è necessario un approfondimento della riflessione.

Come si è detto, la disciplina della iscrizione e cancellazione dall'albo è dettata dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), intitolato appunto "Iscrizione e cancellazione". Tale normativa, per espressa previsione del terzo comma, si applica "osservate le norme dei procedimenti disciplinari, *in quanto applicabili*".

Se ne desume, prima di tutto, che la procedura di cancellazione regolata dall'art. 17 non è una procedura disciplinare. Se lo fosse, la disciplina dei procedimenti disciplinari sarebbe applicabile in via diretta, senza necessità di prevedere quanto sancito dal comma in esame. E del resto la legge professionale distingue e regola in gruppi di norme diverse procedura di cancellazione per carenza dei requisiti (art. 17) e procedura disciplinare (titolo V).

La disciplina del procedimento disciplinare è chiamata ad integrare la regolamentazione dell'art. 17 "in quanto applicabile", cioè solo in quanto manchi una norma specifica nella disciplina sulla iscrizione e cancellazione dall'albo per assenza dei requisiti di legge e solo in quanto non vi sia rapporto di incompatibilità tra le due normative. Ciò non avviene nel caso in esame. Infatti, come si è visto, la disciplina specifica dettata dal comma 12 dell'art. 17, prevede che il COA

quando rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, prima di deliberare la cancellazione ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni e l'iscritto può chiedere di essere ascoltato. Qualora l'iscritto chieda di essere ascoltato, il COA deve farlo: non può adottare alcuna deliberazione senza averlo preventivamente convocato.

Questa disciplina è specifica ed incompatibile con la disciplina sul punto della procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato. Non avrebbe infatti avuto senso riconoscere la facoltà di chiedere di essere sentito con relativo obbligo di audizione da parte del Coa, se questo obbligo sussistesse comunque a prescindere dalla richiesta. Vi è una incompatibilità logica tra le due previsioni. Quella specifica per la procedura di cancellazione non dà ingresso a quella dettata per il diverso caso della procedura disciplinare, le cui norme integrano la disciplina sulle cancellazioni solo in quanto applicabili.

Né può ragionevolmente sostenersi che la disciplina specifica leda il principio del contraddittorio, perché l'audizione costituisce un obbligo per il COA anche nella procedura per la cancellazione, solo che l'iscritto chieda di essere ascoltato. La scelta è rimessa all'avvocato. E se la facoltà viene esercitata, il COA è obbligato a procedere all'audizione ed un eventuale cancellazione senza preventiva citazione a comparire è soggetta a caducazione.

Sulla base di queste considerazioni la scelta operata nell'unico caso sinora esaminato da questa Corte deve essere rettificata, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo, prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto, oltre all'obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l'obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il



comma 12 dell'art. 17 della legge 247 del 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile".

Il motivo, quindi, non è fondato.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento avanti al CNF, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., giacché a loro avviso in detta fase del giudizio varrebbe il principio, proprio del giudizio penale, della immutabilità della composizione del Collegio, mentre nella specie, all'udienza del 22.02.2018, il collegio era composto da 12 consiglieri, divenuti ben 14, con l'aggiunta di due consiglieri a quella successiva del 21.03.2018.

Questa censura è inammissibile per mancanza di specificità perché viene formulata sulla base di una giurisprudenza del CNF relativa al procedimento disciplinare, senza dare conto del come e perché la normativa del procedimento disciplinare si applichi al diverso caso del procedimento di cancellazione, distinto da quello disciplinare per le ragioni esposte esaminando il primo motivo.

Il terzo motivo è così rubricato: Istanza di ricusazione - difetto di giurisdizione - nullità della sentenza per violazione dell'art. 51 c.p.c., comma primo, n. 1 - violazione dell'art. 6 comma 1 legge n. 247 del 2012, nonché degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU".

In disparte l'affermazione sulla giurisdizione, qui meramente enunciata, di cui si dirà in seguito, con questo motivo si ripropongono due censure formulate nel ricorso al CNF.

La prima relativa al fatto che tutti i componenti del CNF avrebbero manifestato pubblicamente un interesse diretto alla cancellazione degli avocat struttura BOTA mediante l'emanazione di circolari e la richiesta di commissariamento del COA di Caltagirone. Questa parte

del motivo è inammissibile perché non indica specificamente gli estremi di tali atti, né tanto meno li trascrive, o riporta sia pure sinteticamente il contenuto degli stessi.

La seconda relativa alla mancata costituzione da parte del CNF della sezione disciplinare da cui conseguirebbe violazione dell'art. 61 comma 1 della legge 247/12 si basa, ancora una volta, sul presupposto errato che quello in esame sia un procedimento disciplinare.

In ogni caso, devono ribadirsi i seguenti principi.

L'istanza di ricusazione non può genericamente riguardare un collegio, astrattamente considerato, dovendo essa essere diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto (cfr Cass. 26 novembre 2007 n. 24612).

L'inosservanza da parte del Giudice dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia un "interesse proprio e diretto" nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo in violazione del criterio *nemo iudex in causa sua*» (Cass. Sez. Un. n. 16615 del 2005; di recente: Cass. Sez. Un. n. 7536 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 21114 del 2017). Per il resto si rinvia a quanto più ampiamente affermato sul punto da Cass. SU, 3516/22019.

Quanto alla posizione specifica dell'avv. Logrieco Vicepresidente del CNF, componente del collegio dell'udienza del 21.3.2018, ed incaricato dell'istruttoria del procedimento di avvio di commissariamento nei confronti del COA di Caltagirone del 24.10.2016, la relativa censura è inammissibile per novità e perché

avrebbe, comunque, dovuto essere fatta valere con istanza di ricusazione.

Il quarto motivo è rubricato "Pregiudiziale Corte di giustizia europea" e censura la sentenza del CNF "per contraddittorietà della motivazione allorchè definisce vincolante uno strumento che poi definisce non avere potere certificatorio" per poi sostenere che "attribuire all'IMI il potere di identificare l'autorità competente senza funzione certificatoria violi la direttiva comunitaria di stabilimento degli avvocati".

Il motivo è inammissibile perché formulato in modo apodittico e comunque non viene in rilievo una questione di interpretazione della normativa comunitaria concernente il predetto sistema di collaborazione tra Stati membri, ma unicamente la rilevanza che, sul piano probatorio, assumono le informazioni provenienti dall'indicato organismo; quindi, non di interpretazione della normativa comunitaria si tratta bensì, unicamente, dell'apprezzamento di prove, anche documentali, concernenti la provenienza del titolo abilitante all'esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo (in tal senso, Cass. Sez. Un. n. 22398 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 13400 del 2017).

Parimenti inammissibile, perché ancor più aspecifico ed apodittico è il quinto motivo intitolato "Pregiudiziale Corte di giustizia europea per violazione del principio di non discriminazione" con il quale in poche righe si sostiene che la scelta dello Stato italiano di ritenere vincolante il sistema IMI costituisce una violazione del regolamento comunitario n. 1024/2012/UE e sarebbe in contrasto con la diversa scelta che si assume sarebbe stata operata da Germania e Spagna. Nulla si dice a specificazione e motivazione di tali affermazioni.

Peraltro, va ribadito il principio di diritto, poc'anzi richiamato, affermato da Cass. Sez. Un. n. 10228 e n. 10229 del 2017.e Cass. Sez. Un. n. 22398 del 2016.

Con il sesto motivo i ricorrenti riproducono l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 35, 36 e 37 della legge n. 247 del 2012 per violazione dell'art. 111 Cost, commi uno e due, nonché dell'art. 24, riguardante il difetto di terzietà e di imparzialità del CNF trattato con l'istanza di ricusazione.

Il motivo è inammissibile ed infondato per le ragioni più volte esposte da queste sezioni unite in casi simili (Cfr., Cass. Sez. un. 19403/2017, anche per ulteriori riferimenti). Nel caso specifico in esame, peraltro, la questione è tanto più inammissibile perché mancano i presupposti della ricusazione, che non può riguardare indistintamente un intero collegio.

Con il settimo motivo viene sollevata da alcuni ricorrenti, Salmeri e Formica), eccezione di difetto di giurisdizione, per essere il CNF privo di giurisdizione nella materia in esame.

La tesi è priva di fondamento per il chiaro disposto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Come più volte affermato da queste Sezioni Unite, nonché dalla giurisprudenza amministrativa, la competenza a conoscere dei ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati, disposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, spetta al Consiglio nazionale forense che, in tali fattispecie, agisce come giudice speciale (Cass. Sez. Un. 22 dicembre 2011 n. 28340; Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cons. St., sez. V, 22 agosto 2016 n. 3663; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2016 n. 251; Cons. St., sez. II, 8 maggio 2015 n. 1407).

Infatti l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il Consiglio Nazionale Forense è competente a decidere in materia di

albi, elenchi e registri, ivi compresa l'iscrizione (o il diniego di iscrizione) ovvero la cancellazione nell'albo degli avvocati, riproponendo, peraltro una disposizione già in vigore nell'ordinamento previgente, integrando in tal modo una ipotesi di giurisdizione speciale.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti insistono nell'inammissibilità della costituzione del COA per difetto di procura mancando nella memoria la procura speciale alle liti, facendosi riferimento nell'atto costitutivo esclusivamente alla delibera di autorizzazione a stare in giudizio del giorno 08.02.2018, contraddistinta con il n. 29, mancando nella sentenza impugnata un qualsiasi riferimento alla necessaria procura speciale alle liti di cui all'art. 83 c.p.c..

La censura è inammissibile prima che infondata, in quanto non si confronta con la *ratio* della sentenza impugnata laddove ha accertato che la procura alle liti era stata rilasciata anche al Presidente del COA, avvocato Nicola Seminara, oltre che all'avvocato Salvatore Pompeo, con la conseguenza che nella specie trova applicazione l'art. 86 c.p.c. Riguardo alla difesa in giudizio, infatti, è stato affermato che nel nostro ordinamento è consentita la rappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dalla rappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e questa seconda è cumulabile con quella tecnica del procuratore legale, il quale, pertanto, può stare in giudizio di persona, senza bisogno di rilasciare una procura se stesso (v. fra le tante: Cass.n. 12784 del 1998; Cass. n. 12348 del 2002). Di conseguenza si è ritenuto che, nel sistema del codice di rito, il professionista legale può assumere personalmente il patrocinio, tanto se agisca o sia convenuto in proprio, quanto se promuova il giudizio o si costituisca in nome altrui in forza di rappresentanza legale o di rappresentanza organica (Cass. n. 1626 del 1966; Cass. n. 3647 del 1956). Il principio è stato applicato anche per il giudizio di cassazione se si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale, onde il ricorso per

cassazione proposto da un ente pubblico (o da una società,) può essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente medesimo (o della società), ove avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dato che l'art. 86 c.p.c., nel contemplare la difesa personale della parte, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito (Cass. Sez. Un. n. 2846 del 1984).

Tale disciplina della difesa personale della parte (art. 86 c.p.c.) deve essere coordinata, in caso di rappresentanza legale di un ente da parte di avvocato iscritto nell'albo speciale, coi principi affermati in tema di sottoscrizione del ricorso in cassazione (art. 365 c.p.c.), i quali presuppongono pur sempre che la procura speciale ovvero l'atto che consente di esercitare lo *ius postulandi* sia stato conferito posteriormente alla data della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del ricorso.

Nel caso di specie il CNF, proprio operando un tale coordinamento, ha accertato, dall'atto deliberativo del COA, che l'avvocato Seminara cumulava in sé la rappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio con quella tecnica di patrocinante davanti al Consiglio medesimo, in forza del quale il sottoscrittore ha agito come legale rappresentante dell'organismo e al tempo stesso come difensore munito dello *ius postulandi*, senza aver rilasciato - non essendo necessario - a se stesso la procura, incarico assunto posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del gravame.

A fronte di siffatta verifica la censura dei ricorrenti risulta infondata.

Con il nono motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 7 c.c. e degli artt. 2 e 3 della direttiva 98/5/CE per non avere comunicato all'Ordine di appartenenza Romeno, c.d. BOTÁ, l'avvio del

procedimento in modo da consentire all'Ente di parteciparvi, fornendo ogni elemento utile.

Con il decimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 208 c.p.p.

Entrambi i motivi sono infondati perché, a prescindere da ogni altra considerazione, vengono formulati sulla premessa che il procedimento in esame sia un procedimento disciplinare e si applichino automaticamente ed indistintamente le norme del procedimento disciplinare, nonché conseguentemente, quelle sul processo penale. Premessa che non è condivisibile per le ragioni già esposte.

Va solo sottolineata, comunque, l'assenza di qualunque legittimazione del BOTTA a partecipare al presente giudizio, giacché ciò che viene in rilievo nella specie è la verifica della sussistenza proprio del possesso di idoneo titolo rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che a tanto sia abilitata.

Con l'undicesimo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della delibera di cancellazione perché non potevano essere applicati i principi del rito amministrativo ma avrebbero dovuto essere applicati quelli del procedimento disciplinare e quindi per questa via le norme del codice di procedura penale.

Con il dodicesimo motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento per violazione dell'art. 18 c.p.p. per avere il COA aperto la procedura con un'unica delibera e poi stralciato le singole posizioni senza alcun provvedimento di stralcio, disapplicando il rito disciplinare e conseguentemente il rito penale.

Entrambi questi motivi, a parte i problemi di mancanza di specificità della loro formulazione, si fondano sulla natura disciplinare del procedimento di cancellazione, non condivisibile per le ragioni esposte in precedenza.

Con il tredicesimo motivo è dedotta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 per avere il CNF con motivazione 'inconducente' rigettato la proposta eccezione per mancata allegazione di documento utile a verificare la sussistenza del denunciato conflitto di interessi e di narrazione dei fatti posti a fondamento della eccezione, prodotto come allegato 3 della memoria del 22.02.2018 l'atto di citazione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma promosso dall'Ordine straniero dei ricorrenti contro il COA di Caltagirone proprio a seguito delle cancellazioni de quibus. La censura muove da una erronea ricostruzione della disposizione di cui si assume l'avvenuta violazione.

Infatti, tale disposizione, intitolata «conflitto di interessi» - introdotta dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi della quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale», lungi dal prevedere ipotesi di interferenza fra giudizi, regola, al contrario di quanto supposto dai ricorrenti, una situazione di "conflitto o di contrasto" che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo. Va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l'interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell'esito del contenuto provvedimentoale.

Nella specie proprio la circostanza che il BOTTA non sia parte del giudizio, né abbia un interesse all'esito dello stesso ex art. 100 c.p.c. per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF, fa venire meno ogni ipotesi di conflitto.

Con il quattordicesimo motivo viene lamentato l'eccesso di potere per violazione del diritto di accesso e conseguente carenza e/o illogicità di motivazione della delibera impugnata.

Il motivo è inammissibile perché dietro lo schermo di una pretesa carenza motivazionale ed illogicità della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione del contenuto di una serie di documenti, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, da un lato ripropone questioni oggetto di precedenti motivi (questione vincolatività del sistema IMI) fondandola in questo caso su di una sentenza romana e su di una delibera del COA di Verona inidonee a modificare il relativo giudizio, dall'altro fa riferimento ad una serie di atti (delibere di iscrizione degli avvocati BOTTA anche "dopo e durante" le circolari del CNF e le note ministeriali IMI), non specificamente indicati, né localizzati.

Con il quindicesimo motivo i ricorrenti deducono la nullità della delibera di cancellazione e del procedimento per illegittima composizione del COA di Caltagirone per l'incompatibilità di tre consiglieri, avvocati BENTROVATO, AMATO e PRESTIANNI. Si afferma che l'incompatibilità è stata sollevata "a seguito di incarichi accettati dai tre consiglieri, come da certificazione prodotta a verbale nell'udienza, durante il loro mandato che ne comporta la immediata decadenza ex art. 28, comma 10, l. 247/12".

La censura è palesemente inammissibile per genericità della deduzione, non riportando né i singoli componenti del collegio che aveva deliberato la cancellazione degli avvocati, né il testo del verbale dell'udienza del 21 marzo 2018, in cui assumono di avere sollevato l'eccezione, non essendo al riguardo sufficiente il solo richiamo alla precedente difesa. Né viene specificato in cosa consistessero detti incarichi.

Con il sedicesimo motivo i ricorrenti deducono la inesistenza della notifica delle delibere di cancellazione effettuata nei loro

confronti a mezzo PEC dal COA di Caltagirone, per essere la normativa che consente siffatta modalità prevista per gli avvocati, non anche per l'ente pubblico COA.

La censura è priva di pregio alla luce del principio secondo cui «in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di «procedimento disciplinare»), la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 («norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore») va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione» (cfr in termini, Cass. Sez. Un. n. 20685 del 2018).

Con il diciassettesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 247 del 2012 per avere il CNF in dispositivo usato la formula, "visti gli artt. 50 e 54 R.D. n. 1578 del 1933", privi di alcuna cogenza nell'attuale assetto normativo. Ad avviso dei ricorrenti sotto questo aspetto la decisione del CNF reca in sé un evidente errore di diritto.

Anche tale ultima censura non è fondata in quanto l'indicazione degli artt. 50 e 54 R.D. n. 1578 del 1933, non ha incidenza invalidante della decisione impugnata, avendo il CNF esercitato il potere nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 17 legge n. 247 e risultando comunque le argomentazioni svolte nella parte motiva idonee a escludere ogni dubbio sul punto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Al rigetto nel merito del ricorso segue l'assorbimento della richiesta volta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La menzionata complessiva evoluzione giurisprudenziale, ivi compresi i precedenti citati, induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

**P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 29 gennaio 2019.